WEALTH TRUST
ADVISORY PER IL PATRIMONIO

TAMAGNONE DI MARCO
Avvocati Associati

Legacy

Magazine dello studio legale Tamagnone Di Marco

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% NO/TO/409/2017 DEL 20.02.2017

QUESTIONI INTERNAZIONALI

Districarsi tra le norme e salvaguardare il patrimonio

Secondo gli ultimi dati a disposizione tra conti correnti, depositi e attività finanziarie, la **ricchezza degli italiani all'estero**,ammonta a circa 135 miliardi di euro.
Se si considerano anche beni immobili, altri beni materiali come i metalli preziosi e l'ammontare collegato alle forme di previdenza, si va **oltre 166 miliardi** (Fonte Italia Oggi, 2021).
Questi numeri sono "puliti" nel senso che questi patrimoni sono conosciuti dallo Stato Italiano perché regolarmente dichiarati e ci danno dimostrazione di quanto il profilo internazionale sia "tipico" degli italiani.
E nel nostro studio ne abbiamo contezza.

Infatti, **gran parte della nostra clientela possiede profili internazionali**, magari per cittadinanza o per possesso di patrimoni esteri.
Quotidianamente trattiamo, quindi, questioni legate al diritto straniero anche perché il nostro territorio ci consente di respirare aria francese e svizzera, oltre che italiana.
Ci occupiamo di **fiscalità internazionale** per assicurare una corretta interpretazione delle normative estere, delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
Seguiamo anche le **successioni internazionali** anche per ricostruire la situazione ereditaria delle famiglie, verificando i trasferimenti immobiliari e le movimentazioni messe in atto dal de cuius, anche al fine di agire per la riduzione delle disposizioni lesive dei diritti degli eredi.

Le maggiori difficoltà sono legate all'avere rapporti con corrispondenti esteri affidabili e alla conoscenza delle norme di diritto straniero applicabili.
Per questo, abbiamo voluto accanto a noi dei professionisti in grado di assistere la clientela che possiede patrimoni all'estero o che comunque intrattiene rapporti con l'estero.
Abbiamo quindi il piacere di presentarvi le nostre colleghe avvocate, Silvana Barrocu, Giuseppina Cirillo e Benedetta Monaco.
Silvana Barrocu, esperta in diritto civile, segue le imprese nelle vertenze commerciali e societarie, anche in ambito internazionale e, in questo numero di Legacy, si è focalizzata nell'illustrare le successioni internazionali anche attraverso il Regolamento eu n. 650/2012
Giuseppina Cirillo, esperta in diritto civile, assiste la nostra clientela per le successioni internazionali e il recupero dei crediti, si è occupata del Certificato Successorio Europeo, un vero e proprio passpartout per gli eredi e legatari di una successione internazionale.
Benedetta Monaco, specializzata in diritto Penale e in diritto Tributario e diritto societario, si è occupata di esterovestizione che coinvolge quelle società che, pur formalmente residenti all'estero, sono riconducibili all'Italia.

TAMAGNONE DI MARCO Avvocati Associati | PROTEZIONE PATRIMONI | WEALTH TRUST ADVISORY PER IL PATRIMONIO

Una boutique legale per un servizio professionale su misura.

Lo **Tamagnone Di Marco - Avvocati Associati,** , con sedi a Torino e Milano, è composto da avvocati esperti nel diritto d'impresa con solidi rapporti a livello internazionale.

Lo studio legale è specializzato nel **diritto tributario**, assistendo i propri clienti sia nel contenzioso fiscale che nel processo penale per i reati tributari.

Altra specializzazione dello studio è quella in materia di **diritto ereditario**, con un focus sulla pianificazione patrimoniale, successioni internazionali e passaggio generazionale delle imprese (Wealth Planning).

Lo studio legale si occupa inoltre di questioni di **diritto societario ed amministrativo** ed assiste le imprese nelle situazioni di crisi, nelle **procedure concorsuali** e negli accordi di ristrutturazione del debito.

Legacy

In questo numero

Successioni internazionali *Pag. 4*

Futuro presente *Pag. 8*

Esterovestizione *Pag. 12*

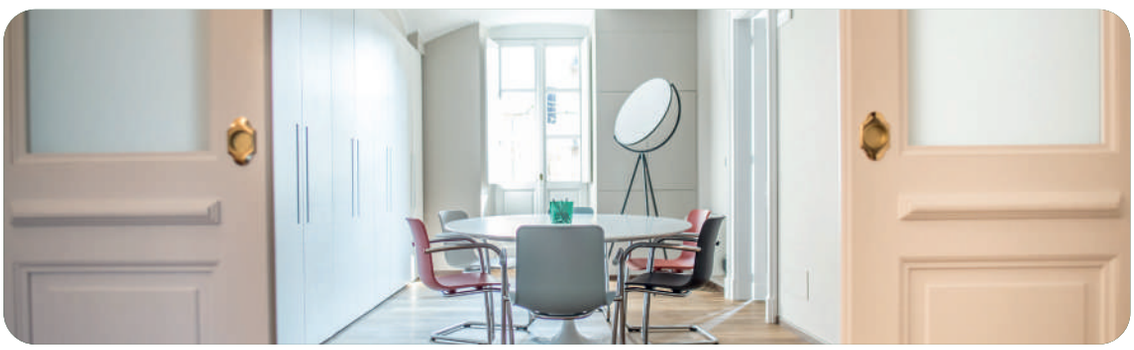

ANNO VI - NUM. 2 - GENNAIO/GIUGNO 2022 REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015 PRESSO TRIBUNALE DI TORINO

DIRETTORE RESPONSABILE:

AVV. EDOARDO TAMAGNONE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EDITORIALE A CURA DI BEECONTENT - VALENTINA PIGNATARO

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. L' editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti oindiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.

SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

RISVOLTI PRATICI PER PROTEGGERE L'EREDITÀ TRANSFRONTALIERA E PER GESTIRE LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE SUCCESSORIA

L'Avv. Silvana Barrocu, esperta in diritto civile, si occupa di assistenza legale alle imprese nelle vertenze commerciali e societarie, nella redazione e negoziazione di contratti e nella gestione delle relazioni commerciali anche in ambito internazionale.
Ha acquisito una significativa esperienza in materia di diritto bancario e nella crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonchè nelle procedure concorsuali e di transazione fiscale.

Presta, altresì, consulenza nella risoluzione di controversie giudiziali in materia di diritto successorio, anche in ambito giudiziale internazionale.

"**Successioni Internazionali**" … ma quando si parla di successioni internazionali? e che cosa significa?

Le successioni internazionali sono indubbiamente un fenomeno sempre più frequente che interessa un gran numero di persone che oltrepassano i confini nazionali e trasferiscono all'estero i propri patrimoni.

La successione transfrontaliera presenta profili di internazionalità quando gli eredi o i beni del defunto si trovano in Paesi diversi e occorre, quindi, capire come debbano essere suddivisi i beni del defunto in base alle norme giuridiche vigenti nei singoli Paesi coinvolti.

Ad esempio, cosa succede se un cittadino italiano ma residente formalmente a Gibilterra – territorio del Regno Unito ora fuori dall'Unione Europea - muore in Spagna dove aveva la residenza abituale, lasciando, come eredi, una compagna in Spagna ed una figlia in Italia e la cui eredità sia composta da conti correnti in banche spagnole, nonché da beni immobili in Italia, Spagna e Gibilterra?

La "**Internazionalità**" di una successione come quella appena descritta, quando manca una specifica normativa in materia, può evidentemente dare luogo a una situazione complessa determinando, di fatto, anche un conflitto tra i Giudici dei diversi Paesi coinvolti, i quali potrebbero essere chiamati contemporaneamente a decidere sulla successione e ad applicare le specifiche norme di diritto internazionale del proprio Stato.

Nell'esempio citato, potrebbe esserci incertezza su quale sia la legge applicabile perché diversi sono i Paesi convolti come l'Italia di cui il defunto aveva la cittadinanza, la Spagna luogo di residenza abituale o il Regno Unito, quale luogo di residenza formale, oppure ancora tra gli Stati ove si trovano i beni del defunto ovvero Italia, Spagna e Regno Unito.

Ma allora come si può fare a capire quale sia il Giudice competente a decidere su una successione internazionale? C'è una normativa specifica che interviene in aiuto?

La risposta è "SI" , ovvero il **Regolamento UE n. 650/2012** entrato in vigore il 17 agosto 2015, che è stato introdotto proprio per semplificare queste ipotesi di successioni transfrontaliere, evitando conflitti e costi eccessivi dei procedimenti successori, e per dare omogeneità alla disciplina delle successioni internazionali perché si applica a tutti i Paesi Membri, ad eccezione di Danimarca e Irlanda.

Ma come funziona in concreto? e cosa prevede?

Il Regolamento UE n. 650/2012 contiene i criteri che determinano quale sia la Legge applicabile al caso specifico e quale sia il Giudice competente e, inoltre, prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni assunte da Paesi esteri e degli atti pubblici in materia di successioni e, non ultimo, l'istituzione del Certificato Successorio Europeo (c.d. CSE).

Più precisamente, l'art. 21, primo comma, del citato Regolamento prescrive che: "*(…) la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte*". In applicazione della disposizione normativa menzionata, nel nostro esempio, la legge da applicarsi sarà quella spagnola perché luogo di residenza abituale del defunto, essendo la residenza a Gibilterra solo formale.

Ma è possibile seguire criteri diversi rispetto a quelli dettati dal Regolamento UE? e magari scegliere, preventivamente, la legge che disciplinerà la propria successione transfrontaliera?

Sì, è possibile ed è lo stesso Regolamento UE n. 650/2012 a consentire di poter scegliere quale legge applicare alla propria successione, perché prevede, all'art. 12, che: "*Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte*". In sostanza, è possibile scegliere la legge del Paese di cui si ha la cittadinanza, che può essere sia un Paese dell'Unione Europea sia un Paese Terzo.

La scelta deve però essere espressa in una dichiarazione scritta o in un **testamento** e, ovviamente, il testamento che è stato redatto in uno Stato membro è valido sia nello Stato in cui è redatto sia in quello in cui è presentato.

In questo modo, è possibile servirsi di un valido strumento per la pianificazione **patrimoniale successoria riconosciuto internazionalmente.**

Venendo al nostro esempio, il defunto aveva espressamente scelto, mediante testamento redatto per atto pubblico da un notaio spagnolo, che la legge applicabile alla propria successione fosse la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza, ovvero l'Italia. In tal modo, ha potuto derogare ai criteri di determinazione previsti nel Regolamento UE che individuavano invece la Spagna perché luogo di residenza abituale del defunto.

A questo punto, una volta determinata la legge applicabile, la successione sarà quindi disciplinata per intero dalle norme in materia previste dal Paese individuato secondo i criteri sopra citati, sia con riguardo ai beni immobili sia per i beni mobili, evitando possibili procedimenti successori pendenti in diversi Stati ed eventuali decisioni giudiziali contrastanti.

Restano solo **escluse le questioni fiscali**, legate ai beni della successione, che non sono disciplinate nel Regolamento UE n. 650/2012 e, quindi, rimangono regolamentate dalla legislazione nazionale ai fini tributari.

In conclusione ed in considerazione dell'estrema complessità della materia, è sempre consigliabile per chiunque intenda tutelare il proprio patrimonio transfrontaliero dopo la sua morte oppure per chi si trovi nella posizione di erede che vuole districarsi tra le norme internazionali anche ai fini fiscali, rivolgersi a professionisti specializzati in materia di **pianificazione successoria internazionale** e di **fiscalità internazionale**, al fine di tutelare al meglio l'eredità transfrontaliera scegliendo la legge più favorevole da applicare.

Avv. Silvana Barrocu

FUTURO PRESENTE

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E NUOVE ESIGENZE DI TUTELA

Giuseppina Cirillo, 32 anni, avvocato civilista.
Si occupa principalmente di successioni internazionali e recupero crediti.
Ama viaggiare, ama lo sport, in particolare il nuoto, che pratica sin da bambina.
Il suo motto è: credo negli esseri umani.

La modernità ha portato con sé una notevole accelerazione dei tempi. Il mondo viaggia ad una velocità sostenuta e la stessa velocità viene imposta alle nostre vite. Forse negli ultimi due anni ci è sembrato che il mondo si sia fermato, eppure così non è stato. L'accorciarsi delle distanze, indubbiamente dovuto alla facilità negli spostamenti e all'**intensificarsi dei rapporti commerciali tra l'Italia ed i paesi esteri, hanno, negli ultimi anni, cambiato le esigenze di tutela ed i centri di interesse (soprattutto economico) di moltissimi soggetti**.

Basti pensare a quante persone investono il proprio danaro in attività all'estero o in acquisto di immobili collocati al di fuori del proprio Paese di residenza. Quella che fino a qualche decennio fa era una casistica isolata, è diventata col tempo sempre più comune e ha posto sulla scena moderna l'esigenza di **tutelare questo traffico giuridico**, espressione di un ginepraio di interessi dentro e fuori dai confini nazionali.

La crescente internazionalizzazione della nostre vite ha comportato e continua a comportare sempre di più la creazione di posizioni giuridiche vantate dai soggetti non solo nel loro stato di residenza ma anche in tutti quegli Stati in cui i soggetti stessi hanno investito il proprio danaro o nei quali hanno deciso di creare dei propri centri di interesse. Tutto ciò potrebbe rendere la vita non semplice agli eredi, ai legatari (che dovrebbero dunque confrontarsi con le leggi di più paesi), nonchè ad esecutori testamentari o ad amministratori dell'eredità nel momento in cui un soggetto viene a mancare.

Come spesso avviene, **è la realtà a creare il diritto**, l'evoluzione sociale a sollecitare anche quella giuridica ed è proprio sull'onda delle nuove esigenze di tutela sempre più imperanti che il Regolamento UE 650/2012 ha introdotto lo strumento del Certificato Successorio Europeo.

Il **Certificato Successorio Europeo**, anche conosciuto come CSE, viene rilasciato nei Paesi dell'Unione Europea dall'autorità preposta al procedimento successorio, cioè quel procedimento che ha inizio quando un soggetto viene a mancare. L'autorità preposta al procedimento successorio, in Italia, è il **Notaio**, che lo rilascia su richiesta delle persone legittimate ad ottenerlo.

Ma qual è lo scopo del CSE e per quale motivo potrebbe facilitare la vita di chi è erede, legatario, amministratore del patrimonio o esecutore testamentario di un soggetto che in vita possedeva beni all'estero o era titolare di situazioni giuridiche soggettive fuori dal nostro Paese, seppur in ambito Europeo?

Scopo principale del CSE, come avremo modo di approfondire, è quello di **avere un documento valido in tutti i Paesi dell'Unione Europea che riconosca, attesti e garantisca la propria posizione all'interno di una successione** (ad esempio la posizione di erede, di legatario, di esecutore testamentario) e consenta di esercitare negli Stati Membri dell'UE i diritti che a quella posizione sono connessi. Inoltre, il suo scopo è quello di individuare qual è la legge applicabile all'intera successione.

Il CSE, nel nostro ordinamento, può essere richiesto ad un Notaio principalmente quando il defunto era residente in Italia al momento della morte.

Il Regolamento che ha introdotto lo strumento del CSE, parla di **residenza abituale**, concetto con il quale il nostro Paese ha dovuto e deve ogni giorno fare i conti quando si tratta del rilascio di un Certificato Successorio Europeo. In Italia, in effetti, in campo giuridico, la residenza è intesa

unicamente come residenza anagrafica. Il Regolamento 650/2012 non fornisce una specifica definizione di quale sia la residenza abituale ma fornisce senza dubbio quello che potremmo definire una sorta di "vademecum" per stabilire dove un defunto abbia avuto in vita la propria residenza abituale. **Per aversi residenza abituale di un soggetto in un determinato Stato dovrebbe sussistere una connessione stretta tra la vita del soggetto in questione ed il luogo nel quale si vuole che sia riconosciuta la residenza abituale**. Tale connessione può e deve essere evinta sia da parametri oggettivi, come, a titolo meramente esemplificativo, l'oggettiva permanenza stabile del soggetto in un determinato luogo, sia da parametri soggettivi, come, sempre a titolo esemplificativo, l'espressa volontà del soggetto di stabilire la propria residenza in un determinato luogo. Il concetto di residenza abituale, pur non essendovi completamente sovrapponibile, richiama molto l'istituto italiano del domicilio, propriamente inteso come centro in cui un soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Il CSE può essere richiesto ad un Notaio anche nel caso in cui il defunto era cittadino italiano ma non era residente in Italia. In questo caso, deve avere avuto in Italia la precedente residenza abituale e non devono essere trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di residenza e la richiesta del Certificato Successorio Europeo.

Infine, è altresì competente il Notaio italiano al rilascio del CSE quando il defunto stesso aveva espressamente scelto come legge applicabile alla sua successione, quella italiana. Per essere valida la scelta, il defunto doveva avere la cittadinanza italiana, o, nel caso avesse più cittadinanze, doveva possedere anche quella italiana.

Sarà in ogni caso il Notaio a stabilire, caso per caso, se sussistono o meno le connessioni soggettive ed oggettive del soggetto defunto con il nostro Paese e sarà dunque il Notaio a stabilire se è possibile o meno procedere alla redazione del Certificato Successorio Europeo.

Infine, senza avere la pretesa nel presente articolo di trattare in maniera esaustiva un tema affascinante quanto complesso quale è quello delle successioni transfrontaliere, è bene sapere che il CSE è stato introdotto con lo scopo e l'obiettivo di essere uno **strumento unitario e semplificato** che faciliti la vita a coloro che devono esercitare dei diritti derivanti dalle loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti dell'eredità e che soprattutto vada in contro a quello che è il principio di unicità della successione, in quanto una volta individuata la legge applicabile, sulla base dei criteri sopra menzionati, sarà solo una la legge applicabile all'intera successione.

Uno strumento, dunque, frutto della modernità e senza dubbio a beneficio dell'armonia giuridica.

ESTEROVESTIZIONE

I CONFINI (SOTTILI) TRA LA PRESENZA EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ SUL TERRITORIO ESTERO E LA COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO.

"Esterovestizione" … ma che cosa significa? E in che modo può interessare una società e i suoi amministratori?

L'esterovestizione è senza dubbio uno dei fenomeni meno conosciuti dagli imprenditori italiani nonostante, in determinati casi e in presenza di certi requisiti, possa avere un consistente impatto sulle realtà aziendali.

Procediamo per piccoli passi, data la complessità e tecnicità della materia. *In primis* con l'espressione "esterovestizione", cosi come disciplinata dall'art. 73 del DPR 917/1986, si intende quel **fenomeno dissociativo fra residenza formale e sostanziale che consiste nella fittizia localizzazione della residenza in Paesi diversi dall'Italia, per ottenere indebiti vantaggi fiscali**.

Da qui si passa all'espressione di "**esterovestizione societaria**" quando tale fenomeno dissociativo riguarda la sede di una società. In particolare si verifica quando sede formale e sede sostanziale non coincidono a causa di una **fittizia localizzazione della sede legale della società in Paesi (anche Ue) o territori diversi dall'Italia**, al fine di sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento del paese di reale appartenenza e beneficiare, al fine di usufruire del regime impositivo più favorevole vigente altrove.

Il verificarsi del suddetto fenomeno può comportare conseguenze sanzionatorie molto serie in capo alle società e ai suoi amministratori. Non solo infatti sono

L'avv. Benedetta Monaco è specializzata in Diritto Penale e in Diritto Tributario, anche a livello internazionale.
E' esperta di Diritto Societario, contratti commerciali e di operazioni di M&A, assistendo le aziende in ogni tipo di fase della loro vita.
Si occupa prevalentemente di questioni societarie e controversie in materia di fiscalità internazionale e di reati tributari.
Nel tempo libero ama praticare sport come la corsa e lo yoga e passare il tempo all'aria aperta con il proprio cane.
Ama gli animali e fare viaggi per conoscere nuove culture e nuove persone.

previste sanzioni amministrative estremamente onerose, ma l'esterovestizione **può integrare anche un reato penale punito con la reclusione da 2 a 5 anni**.

Il fenomeno dell'esterovestizione societaria si verifica quindi quando una società non si limita a intrattenere rapporti commerciali con società estere, ma dichiara di avere la propria sede legale in un Paese diverso dall'Italia, quando in realtà ha il proprio centro di interessi all'interno del territorio nazionale.

Come capire quindi se ci si trova effettivamente davanti ad una società cd. esterovestita? Esistono dei **criteri specifici** per l'analisi di tale fenomeno a livello normativo?

La risposta è "SI" e ruotano tutti intorno al concetto di sede effettiva della società.

Sappiamo infatti che la sede amministrativa di una società è da individuarsi nel luogo in cui provengono gli impulsi operativi e volitivi dell'attività, e cioè il luogo in cui effettivamente viene organizzata e diretta l'attività stessa, nonché da cui promanano le decisioni fondamentali della società.

Più precisamente, la giurisprudenza in materia ci insegna che: "*La sede effettiva della società va intesa come il luogo in cui opera il centro direttivo ed amministrativo della società, ove avviene il compimento di atti giuridici in nome di essa, con l'abituale presenza degli amministratori investiti della relativa rappresentanza. In tema di "estero vestizione" la nozione di sede dell'amministrazione coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, a nulla rilevando la residenza fiscale degli amministratori.*"

Vediamo quindi l'importanza della nozione di *sede effettiva della società al fine di individuare la* presenza o meno di una fattispecie di esterovestizione in capo ad una realtà aziendale. Ma non ci fermiamo qui. Infatti l'esterovestizione è istituto giuridico conosciuto e norma-

to non solo sul piano nazionale ma è soggetto anche a disciplina internazionale.

Partendo proprio dalla legislazione nazionale la fattispecie in parola è disciplinata a tutti gli effetti dall'art. 73 del TUIR. In particolare, il nostro legislatore ha conferito particolare importanza ad evitare situazioni in cui le società risultano soltanto formalmente (e non anche in sostanza) residenti all'estero contemplando una presunzione legale relativa di residenza fiscale italiana di società estera che controlla società italiane o con management residente in Italia. Con l'introduzione di una presunzione legale, si pone pertanto a **carico del contribuente l'onere della prova, che potrà superare tale presunzione dimostrando l'effettività della sede amministrativa nel Paese estero**.

Al fine di individuare la sede amministrativa rileva senza dubbio anche la sede dell'attività economica, che indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali di direzione della società, e in cui vengono svolte le funzioni di amministrazione centrale. La determinazione del luogo dell'attività economica di una società implica la considerazione di diversi fattori, tra cui rileva in primis la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari ecc. Inoltre, sempre al fine di individuare correttamente la sede amministrativa delle società, devono essere considerati anche altri elementi, quali il domicilio dei principali soci o amministratori, il luogo di riunione del-

le assemblee generali e di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie.

Anche a livello sovranazionale opera poi, con rango superiore rispetto alla legge nazionale, la **Convenzione OCSE** che qui si riporta.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 4 della Convenzione in parola, "(..)una persona diversa da una persona fisica(…) è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva". Al fine di individuare la residenza fiscale degli enti societari nei casi di dubbio o di conflitto tra diversi stati, il modello Ocse utilizza come criterio di individuazione della stessa il criterio della "**sede di direzione effettiva**" o "**place of effective management (c.d. PEM)**".

La sede di direzione effettiva, secondo quanto previsto dalla normativa in parola, è il luogo dove sostanzialmente vengono adottate le decisioni principali relative alla gestione della società nonché quelle necessarie per l'esercizio della sua attività di impresa. Il Commentario OCSE (art. 4 par. 24) definisce la sede di direzione effettiva come "il luogo in cui sono compiute le decisioni chiave in riferimento alla conduzione dell'attività societaria, sia sotto il profilo manageriale che sotto il profilo commerciale".

Alla luce della norma in commento, quindi, la localizzazione in uno Stato del c.d. PEM, identifica unicamente in quello Stato la **residenza fiscale** della società.

In conclusione, vista la complessità e l'insidiosità della materia, è sempre consigliabile per l'imprenditore che intende costituire una società all'estero o comunque intrattenere rapporti commerciali con soggetti residenti all'estero, rivolgersi a professionisti specializzati in materia di **fiscalità internazionale** al fine di scongiurare qualsiasi rischio legato a contestazioni di natura fiscale.

Avv. Benedetta Monaco

TAMAGNONE
DI MARCO
Avvocati Associati

WEALTH
TRUST
ADVISORY PER IL PATRIMONIO

info@tamagnonedimarco.it
www.tamagnonedimarco.it - www.protezionepatrimoni.it

Corso Fiume, 2 - 10133 Torino
Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Tel. 02 30316834